

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 052/CGF
(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 20 settembre 2012,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci,
Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.; Dott. Franco Granato
Rappresentante A.I.A. supplente; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.D. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CINTHIA/SARNESE DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sarnese 1926 di Sarno (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHESSA MARIO SEGUITO GARA CALCIO LECCO/SPORT CLUB ST. GEORGEN DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL RICCIONE CALCIO 1929 AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 3-0;
- DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;
- DELL’AMMENDA DI €1.000,00 QUALE PRIMA RINUNCIA;

SEGUITO GARA SAN MINIATO TUTTOCUOIO/RICCIONE CALCIO 1929 DEL 2.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Riccione Calcio 1929 di Riccione (Rimini). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL’A.S.D. LICATA 1931 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTELLA VINCENZO SEGUITO GARA AGROPOLI/LICATA 1931 DEL 9.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 12.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Licata 1931 di Licata (Agrigento). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 20 settembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete